

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29309 Anno 2019

Presidente: IASILLO ADRIANO

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udienza: 18/04/2019

SENTENZA

Sul conflitto proposto da:

GIP del Tribunale di Pistoia;

nei confronti di:

GIP del Tribunale di Milano;

con l'ordinanza n. 2950/2017 del GIP del Tribunale di Pistoia in data 29/06/2018;

Visti gli atti;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Marco Dell'Olio, che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Pistoia;

Uditi i difensori Avv. [REDACTED] e Avv. [REDACTED], che hanno concluso chiedendo dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Pistoia;

h
e
R

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 01/09/2017 il GIP del Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di [REDACTED] + 3 per il reato di cui all'art. 642 cod.pen. Rilevava il GIP che si trattava di un sinistro stradale che aveva coinvolto tre autoveicoli e che il reato doveva considerarsi consumato a Pescia con la denuncia di sinistro e con la predisposizione di mezzi incidentati nonché la formazione di false fatture che avrebbero poi consentito la liquidazione; il processo era giunto a Milano sul presupposto che ivi era posta la sede legale della compagnia assicuratrice ("[REDACTED]"), cui era giunta la denuncia di sinistro con il CID, ma il giudice competente doveva invece individuarsi sulla scorta del luogo in cui era stata realizzata la condotta truffaldina, e cioè doveva essere il Tribunale di Pistoia: ciò perché l'art 642 cod.pen. tratteggiava un reato a consumazione anticipata, che si consumava quando si poneva in essere la condotta ingannatoria, mentre il conseguimento del profitto non era un elemento costitutivo del delitto bensì una circostanza aggravante.

2. Con ordinanza in data 29/06/2018 il GIP del Tribunale di Pistoia sollevava conflitto di competenza, sostenendo che la natura di reato a consumazione anticipata presupponeva soltanto che la condotta criminosa fosse diretta ad ottenere un vantaggio, ma tale obiettivo poteva ritenersi raggiunto soltanto quando la richiesta di risarcimento fosse giunta al destinatario poiché solo da quel momento era astrattamente configurabile l'induzione in errore e solo da quel momento era possibile l'effetto truffaldino: di conseguenza, il reato si consumava con l'arrivo della richiesta alla sede legale del soggetto titolare del potere dispositivo; diversamente, l'individuazione del giudice competente sarebbe stata rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato. Di conseguenza, la competenza doveva ritenersi radicata nel Tribunale di Milano.

3. Con memoria versata in atti la "[REDACTED]" chiedeva di dichiarare la competenza del Tribunale di Pistoia.

4. In udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice che l'ha sollevato.

Osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod.proc.pen. poichè due organi giurisdizionali

hanno ritenuto che la competenza a provvedere spettasse all'altro: nella fattispecie, si ipotizza il reato di cui all'art. 642 cod.pen.

Premesso che il reato di cui all'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e non richiede conseguentemente un effettivo vantaggio, ma che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, sent. n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235), ha correttamente evidenziato il GIP del Tribunale di Pistoia che tale obiettivo può ritenersi raggiunto quando la richiesta di risarcimento giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto (e, quindi, presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica procedendo alla liquidazione del sinistro), essendo a tal fine irrilevante il luogo di spedizione della documentazione strumentale alla richiesta (Sez. 2, n° 48925 del 12.10.2016, Rv 268349).

Tale conclusione è in linea con l'orientamento della Suprema Corte teso, nell'ambito dei reati contro il patrimonio mediante frode (Capo II del titolo XIII del codice penale), a risolvere per la tentata truffa la questione di diritto che riguarda il *locus commissi delicti* nel caso in cui la condotta fraudolenta consista nella spedizione di documentazione artefatta alla persona offesa (e cioè se, in simili occorrenze, il reato si sia consumato nel luogo della spedizione o in quello della ricezione del plico da parte del soggetto che la norma incriminatrice individua come parte offesa dal delitto).

Si è a ragione sostenuto a riguardo che, nel caso di comunicazione a distanza, l'azione criminosa ha natura chiaramente recettizia, nel senso che acquista rilievo penale soltanto quando la falsa dichiarazione perviene a conoscenza del raggirato perché solo in quel momento è astrattamente possibile l'induzione in errore (Sez. 2, n. 39151 dell'11/10/2011, Rv. 251487).

Analogamente, nel caso di specie, riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen, trattasi di atto unilaterale recettizio destinato a produrre l'effetto solo nel momento in cui giunga a conoscenza del destinatario o in cui deve reputarsi da questi conosciuto perché pervenuto al suo indirizzo; destinatario che va individuato nella persona giuridica (la compagnia di assicurazioni "██████████") potenzialmente lesa dalla condotta fraudolenta in oggetto perché titolare del diritto patrimoniale compromesso.

Diversamente argomentando, l'individuazione del foro risulterebbe sganciata da criteri oggettivi e rimessa alla discrezionalità dell'autore del reato, in base al luogo di spedizione della richiesta stessa, scelta da costui effettuata.

Peraltro, va anche aggiunto che non può ritenersi sufficiente – ai fini della individuazione della soglia anticipata della condotta penalmente rilevante – la mera distruzione della cosa propria, la quale, di per se stessa, non costituisce condotta illecita e astrattamente potrebbe non essere seguita da una denuncia di sinistro: di

M
h
R

conseguenza, ciò che rileva è appunto la denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento, per come richiamato nel testo dell'art. 642 cod.pen.

Alla stregua delle esposte considerazioni ed in applicazione pertanto delle richiamate norme positive, in riferimento al proposto conflitto va in questa sede dichiarata la competenza del GIP del Tribunale di Milano, al quale gli atti andranno trasmessi.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Milano, al quale dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 18 aprile 2019.